

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015

195ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,30.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso

(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili

(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **PALMA** avverte che in allegato al resoconto della seduta odierna sarà pubblicata una versione corretta del testo unificato alternativo presentato dal Gruppo parlamentare Forza Italia durante la seduta del 19 marzo.

Prende la parola il senatore **FALANGA (FI-PdL XVII)** il quale, dopo aver ricordato di aver sottoscritto la proposta di testo alternativo sulle unioni civili presentato in Commissione dal Gruppo parlamentare Forza Italia, esprime apprezzamento più in generale ai colleghi di Forza Italia per aver superato il precedente atteggiamento di chiusura rispetto alle questioni inerenti alle unioni civili ed alle coppie di fatto. Non può peraltro non sottolineare che, a differenza del testo presentato alla Camera dall'onorevole Carfagna, nel testo presentato al Senato viene prevista una piena equiparazione tra le unioni civili omosessuali e le convivenze eterosessuali. Dichiarando quindi che voterà secondo coscienza, in quanto ritiene dovere morale da parte del Parlamento fornire risposte adeguate alle pressanti istanze provenienti dalla società civile in ordine al riconoscimento di diritti

soggettivi di particolare rilevanza. Sottolinea altresì l'opportunità che, prescindendo dall'appartenenza partitica e da vincoli di maggioranza, si approvi un provvedimento il più possibile condiviso tra le varie forze politiche.

Il senatore **AIROLA** (*M5S*) ritiene che il testo proposto dalla relatrice Cirinnà sia un valido punto di partenza per colmare un divario non più accettabile con il Paese reale e fa presente che - rispetto a questo testo - la sua parte politica giudicherà inaccettabili eventuali trattative al ribasso.

Il senatore **SACCONI** (*AP (NCD-UDC)*) osserva che un tema così rilevante da un punto di vista etico deve essere svincolato da vincoli di maggioranza, non rientrando tale tematica nella funzione di indirizzo politico *stricto sensu* e, più specificamente, negli accordi politici che hanno dato vita al Governo attualmente in carica.

Nel merito sottolinea che non si può mettere in discussione l'unicità della famiglia come società naturale, fondata sul matrimonio, secondo quanto chiaramente previsto dall'articolo 29 della Costituzione. È necessario invece assicurare il soddisfacimento di diritti che attengono a persone che si relazionano con altre persone. Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, lo Stato è libero di regolamentare la materia in oggetto con ampia autonomia; tuttavia la scelta di attribuire in via legislativa un rilievo pubblico all'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso comporterebbe una sostanziale equiparazione con il matrimonio. A tale riguardo evidenzia l'estensione alle unioni civili - previsto nel testo presentato dalla relatrice Cirinnà - di istituti ancorati nella legislazione interna al presupposto del rapporto di *coniugio* (tra i quali rammenta le adozioni, la quota di legittima, la pensione di reversibilità). Ritiene poi estremamente importante che venga valutato con attenzione l'impatto dell'estensione alle unioni civili della pensione di reversibilità sul bilancio pubblico.

Il senatore **TONINI** (*PD*), dopo aver reso omaggio alla serietà della discussione sulla tematica di elevata complessità, esprime condivisione sulle linee di fondo del testo presentato dalla relatrice Cirinnà auspicando che attorno ad esso si possa realizzare la più ampia convergenza possibile. A tale riguardo sottolinea il perseguimento di due obiettivi fondamentali: il riconoscimento di un nuovo istituto giuridico - l'unione civile tra persone dello stesso sesso - giustificato dal fatto che, a differenze delle coppie eterosessuali, le coppie omosessuali non hanno la possibilità di far ricorso all'istituto matrimoniale; una normativa per le convivenze di fatto omosessuali ed eterosessuali che riconosce diritti ed obblighi derivanti dal fatto stesso della convivenza, senza alcuna differenza di genere. Sottolinea infine l'esigenza di approfondire aspetti di dettaglio più problematici attraverso un confronto parlamentare aperto sereno e costruttivo.

Dopo che il senatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ha espresso il proprio favore verso il testo della senatrice Cirinnà in quanto consente ai cittadini di poter scegliere tra i vari istituti in una visione laica dello Stato e consente di dare sicurezza e certezza nelle relazioni giuridiche, il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*) interviene esprimendo la propria netta contrarietà nei confronti del testo medesimo. Ricorda che fino a pochi anni fa il dibattito pubblico non era incentrato su istituti giuridici che potessero riguardare esclusivamente le unioni omosessuali e ritiene che il vero obiettivo che si vuole raggiungere oggi con il testo proposto dalla relatrice sia il matrimonio omosessuale, rispetto al quale egli esprime dissenso in quanto lesivo dell'articolo 29 della Costituzione. Giudica infatti l'istituto dell'unione civile - così come configurato nel suddetto testo unificato - nei fatti equiparabile al matrimonio e preannuncia pertanto il proprio voto contrario su tale testo unificato, anche al fine di evitare il rischio che vengano in concreto incentivate quelle che egli considera come vere e proprie nuove forme di schiavitù, quali lo sfruttamento delle donne dei paesi poveri mediante il fenomeno del cosiddetto "utero in affitto". Esprime infine preoccupazione in virtù dell'impatto che tale disegno di legge potrebbe avere sui vincoli di bilancio.

Il senatore **GASPARRI** (*FI-PdL XVII*), esprimendo la propria preferenza nei confronti del testo alternativo predisposto dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ritiene pericolosi interventi legislativi che possano prestare il fianco ad operazioni ermeneutiche di equiparazioni tra istituti e fattispecie che devono rimanere chiaramente distinti. Denuncia altresì i costanti tentativi di delegittimazione che si registrano sovente nel dibattito pubblico nei confronti di chi esprime parere contrario al ricorso a tecniche discutibili - quali la maternità surrogata - ovvero all'estensione alle unioni civili dell'applicazione di istituti giuridici che presuppongono, e non possono non presupporre, il rapporto

di *coniugio*, quali - in particolare - la quota di legittima e la pensione di reversibilità. Osserva infine che il testo proposto dalla relatrice Cirinnà determinerebbe, nei fatti, il rischio di un utilizzo strumentale di quest'ultimo istituto, che avrebbe costi molto elevati in termini di bilancio pubblico.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI CALIENDO,
FALANGA, MALAN E CARDIELLO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197, 239, 314, 909,
1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763 (TESTO CORRETTO)**

Art. 1

(Definizione e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.
2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile".

Art. 2

(Unione civile)

1. Due persone maggiorenni e capaci, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.

Art. 3

(Cause impeditive della costituzione dell'unione civile)

1. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:
 - a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;
 - c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;
 - d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;
 - e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 10, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;
 - f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte.
2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 1° comporta la nullità dell'unione civile.

Art. 4

(Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente e dell'Ordinamento dello stato civile)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al capo primo la rubrica è così modificata "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";
 - b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola "famiglie" aggiungere ", alle unioni civili";
 - c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "famiglie" aggiungere "di unioni civili";
 - d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis - (*Unione civile*). Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale";
 - e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti";

Art. 5

(Cessazione dell'unione civile)

1. L'unione civile cessa a seguito di :

- a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;
- b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;
- c) matrimonio tra le parti dell'unione;
- d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;
- e) morte di una delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

Art. 6

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge;
2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile.

Art. 7

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile.

Art. 8

(Condizione dei figli)

1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti;
2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 9

(Regime patrimoniale)

1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 10.
2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 10

(Convenzione di unione civile)

1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 11

(Doveri di solidarietà)

1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 12

(Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione dell'unione civile)

1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261;

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261.

Art. 13

(Obbligo alimentare)

1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, del codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, del codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 14

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 15
(Diritti successori)

1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.
2. Nel caso di concorso con i figli:
 - a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità ;
 - b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.
3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 10, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.
4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

Art. 16
(Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.
2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:
 - a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;
 - b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;
 - c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.
3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.
4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.
5. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole "un familiare" aggiungere "la parte dell'unione civile".
6. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le parole "del coniuge" aggiungere "o della parte dell'unione civile".

Art. 17
(Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno)

1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra.
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole ", il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere "la parte dell'unione civile,";
 - b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole "dal coniuge," aggiungere "dalla parte dell'unione civile,";
 - c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola "coniuge" aggiungere "o parte dell'unione civile";
 - d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola "coniuge," aggiungere "della parte dell'unione civile".

Art. 18

(Assistenza penitenziaria)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole "con i familiari" aggiungere "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";
- b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "un familiare" aggiungere "o della parte dell'unione civile";
- c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole "eventi familiari" aggiungere "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 19

(Impresa familiare)

1. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 20

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni; vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 21

(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)

1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 è apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole "purché la convivenza" con le parole "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 22

(Risarcimento del danno)

1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può richiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.

Art. 23

(Agevolazioni fiscali)

1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 24

(Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi)

1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 25

(Ulteriori modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole "del genitore o" aggiungere "della parte dell'unione civile o del";
- b) all'articolo 342-*bis* del codice civile dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte dell'unione civile";
- c) all'articolo 342-*ter* del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte dell'unione civile"

Art. 26

(Modifica al codice delle assicurazioni private)

1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nel comma 4-*bis*, dopo le parole "nucleo familiare" aggiungere "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 27

(Modifica al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 307 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: "Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o dell'altra parte dell'unione civile";
- b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";
- c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole "di coniuge" aggiungere "o di parte dell'unione civile";
- d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";
- e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole "non legalmente separato" aggiungere "e della parte dell'unione civile".

Art. 28

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica le parole "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti ", coniugio o unione civile";
- b) nel testo dopo le parole "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti "o parti dell'unione civile".

2. All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "dei figli" sono aggiunte le seguenti "o della parte dell'unione civile";
- b) al comma 1, lettera b), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 10, lettera f), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole "di coniugio" sono inserite le seguenti "di unione civile".

3. All'articolo 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo le parole "dei prossimi congiunti" sono aggiunte le seguenti "e delle parti dell'unione civile";

b) al comma 10 nel primo periodo dopo le parole "i prossimi congiunti" sono inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile" e nel secondo periodo dopo le parole "un loro prossimo congiunto" sono inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile";

c) al terzo comma dopo le parole "abbia convissuto con esso" aggiungere "o sia parte dell'unione civile".

4. All'articolo 681 del codice di procedura penale dopo le parole "da un suo prossimo congiunto" aggiungere le parole "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 29

(Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'art. 19, comma 3, dopo le parole "del coniuge," inserire "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole "che risultino" aggiungere "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di "convivente more uxorio" inserire "parte dell'unione civile,".